SENATO DELLA REPUBBLICA

A cura dell'Archivio Legislativo

XIV Legislatura

Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

Iter:

C. 47	(TU con C. 147, C. 156, C. 195, C. 406, C. 562, C. 639, C. 676, C. 762, C. 1021, C. 1775, C. 1869, C. 2042, C. 2162, C. 2465, C. 2492) approvato in testo unificato
S. 1514	(assorbe S. 58, S. 112, S. 197, S. 282, S. 501, S. 961, S. 1264, S. 1313, S. 1521, S. 1715, S. 1837, S. 2004) approvato con modificazioni
C. 47-B	approvato definitivamente. Legge
Legge n° 40/04 del 19 Febbraio 2004 GU n.45 del 24 Febbraio 2004	

XIV Legislatura

A cura dell'Archivio Legislativo

Atto CAMERA 47

Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

Testi disponibili: Testo DDL 47

Relazione 47-A

Relazione di minoranza 47-A-bis

47-A-ter 47-A-quater

18 Giugno 2002: approvato in testo unificato

Trasmesso all'altro ramo

Iter:

C. 47 (TU con C. 147, C. 156, C. 195, C. 406, C. 562, C. 639, C. 676, C. 762, C. 1021, C. 1775, C. 1869, C. 2042, C. 2162, C. 2465, C. 2492) 18 Giugno 2002

approvato in testo unificato

Iniziativa Parlamentare: On. Giancarlo Giorgetti (Lega Nord Padania)

Relatori: Alla Commissione nominato in data 29 Novembre 2001 On. Dorina Bianchi (CCD-

CDU Biancofiore).

All'Assemblea di minoranza nominato in data 26 Marzo 2002 On. Laura Cima

(Misto, verdi-l'Ulivo). In data 26 Marzo 2002 presentata la relazione.

All'Assemblea di minoranza nominato in data 26 Marzo 2002 On. Maura Cossutta

(Misto, Comunisti italiani). In data 26 Marzo 2002 presentata la relazione.

All'Assemblea di maggioranza nominato in data 26 Marzo 2002 On. **Dorina Bianchi**

(UDC (CCD-CDU)). In data 26 Marzo 2002 presentata la relazione.

All'Assemblea di minoranza nominato in data 26 Marzo 2002 On. Tiziana Valpiana

(Rif.Comunista). In data 26 Marzo 2002 presentata la relazione.

Assegnazione: Assegnato alla **12**^ **Affari sociali** in sede *referente* in data 28 Giugno 2001.

Assegnazione annunciata nella seduta n.8 del 28 Giugno 2001.

Pareri della 1[^] Affari costituzionali; 2[^] Giustizia (ai sensi dell'art. 73 reg. Camera); 5[^] Bilancio, tesoro e programmazione; Commissione parlamentare per le questioni

regionali

Trattazione in Sede Referente

SEDUTA	ATTIVITA' (ESITO)	
Commissione 12^ Affari sociali in sede referente		
Seduta ant. 29 Novembre 2001	Discusso congiuntamente: C.47, C.147, C.156, C.406, C.762, C.639, C. 676, C.1021	
Seduta pom. 30 Gennaio 2002	Discusso congiuntamente: congiunzione di C.562, congiunzione di C.1775	
Seduta pom. 13 Febbraio 2002	Discusso congiuntamente: congiunzione di C.1869	
Seduta pom. 14 Febbraio 2002		
Seduta pom. 20 Febbraio 2002		
Seduta ant. 21 Febbraio 2002	Costituito comitato ristretto	
Seduta pom. 28 Febbraio 2002	Discusso congiuntamente: congiunzione di C.195, congiunzione di C.2042, congiunzione di C.2162	
Seduta nott. 13 Marzo 2002	Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 19 Marzo 2002 per l'ora 12:00	
Seduta pom. 20 Marzo 2002		
Seduta ant. 21 Marzo 2002		
Seduta pom. 21 Marzo 2002		
Seduta pom. 25 Marzo 2002		
Seduta ant. 26 Marzo 2002	Esito: concluso l'esame Discusso congiuntamente: congiunzione di C.2465, congiunzione di C.2492	

Trattazione in Sede Consultiva

SEDUTA	ATTIVITA' (ESITO)	
Commissione 1^ Affari costituzionali		
Seduta 21 Marzo 2002	Esito: fav. con osservazioni Parere su nuovo testo Discusso congiuntamente: C.47, C.147, C.156, C.195, C.406, C.762, C.639, C.562, C.676, C.1021, C.1775, C.1869, C.2042, C.2162, Parere destinato alla commissione 12^ Affari sociali	
Seduta 21 Marzo 2002	Esito: favorevole con condizioni Parere su emendamenti	
Seduta 22 Aprile 2002	Esito: non ostativo Parere su emendamenti Discusso congiuntamente: congiunzione di C.2465, congiunzione di C.2492 Parere destinato all'Aula	
Seduta 28 Maggio 2002	Esito: non ostativo Parere su emendamenti	
Seduta 11 Giugno 2002	Esito: non ostativo Parere su emendamenti	
Seduta 12 Giugno 2002	Esito: non ostativo Parere su emendamenti	
	Commissione 2 [^] Giustizia	
Seduta ant. 9 Aprile 2002	Esito: esame e rinvio Parere su nuovo testo Discusso congiuntamente: C.47, C.147, C.156, C.195, C.406, C.762, C.639, C.562, C.676, C.1021, C.1775, C.1869, C.2042, C.2162, C.2465, C.2492 Parere destinato all'Aula	
Seduta ant. 18 Aprile 2002	Esito: favorevole con osserv. e cond. Parere su nuovo testo	
С	ommissione 5^ Bilancio, tesoro e programmazione	
Seduta 9 Aprile 2002	Esito: esame e rinvio Parere su nuovo testo Parere destinato all'Aula Richiesta relazione tecnica al Governo.	
Seduta 17 Aprile 2002	Esito: esame e rinvio Parere su nuovo testo	
Seduta 18 Aprile 2002	Esito: fav. subordinato a emendamenti Parere su nuovo testo costituz. art. 81	
Seduta 22 Aprile 2002	Esito: parte favorevole parte contrario Parere su emendamenti Discusso congiuntamente: C.47, C.147, C.156, C.195, C.406, C.762, C.639, C.562, C.676, C.1021, C.1775, C.1869, C.2042, C.2162, C.2465, C.2492	
Seduta 28 Maggio 2002	Esito: parte favorevole parte contrario Parere su emendamenti Discusso singolarmente	
Seduta 11 Giugno 2002	Esito: parte favorevole parte contrario Parere su emendamenti Discusso congiuntamente: C.47, C.147, C.156, C.195, C.406, C.762, C.639, C.562, C.676, C.1021, C.1775, C.1869, C.2042, C.2162, C.2465, C.2492	

Statta	Esito: non ostativo Parere su emendamenti
Seduta pom. 12 Giugno 2002	Esito: non ostativo

Trattazione in Assemblea

SEDUTA	ATTIVITA' (ESITO)
Seduta ant. n.124 27 Marzo 2002	Discusso congiuntamente: C.47, C.147, C.156, C.195, C.406, C.762, C.639, C.562, C.676, C.1021, C.1775, C.1869, C.2042, C.2162, C.2465, C.2492 Discussione generale Conclusa discussione generale.
Seduta ant. n.156 11 Giugno 2002	Trattazione articoli Esaminati gli articoli 1 e 2 ed emendamenti
Seduta ant. n.157 12 Giugno 2002	Trattazione articoli Esaminati gli articoli da 2 a 6; emendamenti
Seduta ant. n.160 18 Giugno 2002	Trattazione articoli Esaminati gli articoli da 7 a 16; emend., artt. agg., odg
Seduta ant. n.160 18 Giugno 2002	Esito: approvato in T.U. Dichiarazione di voto e votazione finale Votazione nominale a scrutinio simultaneo favorevoli 268, contrari 144, astenuti 10. (modificato rispetto al testo proposto) Effettuato coordinamento.

XIV Legislatura

A cura dell'Archivio Legislativo

Atto SENATO 1514

Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

Testi disponibili: Testo DDL 1514

Relazione di minoranza 1514-58-112-197-282-501-961-1264-1313-1521-1715-1837-2004-

Relazione di minoranza 1514-58-112-197-282-501-961-1264-1313-1521-1715-1837-2004-

A/ter

11 Dicembre 2003: approvato con modificazioni

S. 1514

Trasmesso all'altro ramo

Iter:

(assorbe S. 58, S. 112, S. 197, S. 282, S. 501, S. 961, S.

1264, S. 1313, S. 1521, S. 1715, S. 1837, S. 2004)

approvato con modificazioni

11 Dicembre 2003

Iniziativa: On. Giancarlo Giorgetti (Lega Nord Padania)

Alla Commissione nominato in data 31 Luglio 2002 Sen. Flavio Tredese (FI) adozione testo Relatori:

base S 1514 (seduta 99^{\chi,12} Comm.ne, 13/02/2003).

All'Assemblea di maggioranza nominato nella seduta n. 149 in data 9 Luglio 2003 Sen. Flavio Tredese (FI), deliberata richiesta autorizzazione relazione orale (proposto assorbimen. nel ddl 1514 approvato senza modifiche.

All'Assemblea di minoranza (esterno) nominato in data 15 Settembre 2003 Sen. Antonio Del Pennino (Misto, PRI). In data 15 Settembre 2003 presentata la relazione; annuncio nella seduta n.458 del 18 Settembre 2003.

All'Assemblea di minoranza (esterno) nominato in data 19 Settembre 2003 Sen. Luigi Viviani (DS-U). In data 19 Settembre 2003 presentata la relazione; annuncio nella seduta n.460 del 23 Settembre 2003.

All'Assemblea di minoranza (esterno) nominato in data 19 Settembre 2003 Sen. Vittoria Franco (DS-U). In data 19 Settembre 2003 presentata la relazione; annuncio nella seduta n.460 del 23 Settembre 2003.

All'Assemblea di minoranza nominato in data 19 Settembre 2003 Sen. Monica Bettoni Brandani (DS-U). In data 19 Settembre 2003 presentata la relazione; annuncio nella seduta n.460 del 23 Settembre 2003.

All'Assemblea di minoranza nominato in data 19 Settembre 2003 Sen. Giorgio Tonini (DS-U). In data 19 Settembre 2003 presentata la relazione; annuncio nella seduta n.460 del 23 Settembre 2003.

All'Assemblea di minoranza (esterno) nominato in data 19 Settembre 2003 Sen. Natale Maria Alfonso D'Amico (Mar-DL-U). In data 19 Settembre 2003 presentata la relazione; annuncio nella seduta n.460 del 23 Settembre 2003.

All'Assemblea di minoranza nominato in data 19 Settembre 2003 Sen. **Leopoldo Di Girolamo** (DS-U). In data 19 Settembre 2003 presentata la relazione; annuncio nella seduta n.460 del 23 Settembre 2003.

All'Assemblea di minoranza nominato in data 19 Settembre 2003 Sen. **Giuseppe Mascioni** (DS-U). In data 19 Settembre 2003 presentata la relazione; annuncio nella seduta n.460 del 23 Settembre 2003.

All'Assemblea di minoranza nominato in data 19 Settembre 2003 Sen. **Francesco Carella** (Verdi-U). In data 19 Settembre 2003 presentata la relazione; annuncio nella seduta n.460 del 23 Settembre 2003.

Assegnazione:

Assegnato alla **12**^ **Igiene e sanita'** in sede *referente* in data 25 Giugno 2002. Assegnazione annunciata nella seduta n.202 del 2 Luglio 2002.

Pareri della 1[^] Affari Costituzionali; 2[^] Giustizia; 5[^] Bilancio; 7[^] Istruzione pubblica, beni culturali; Commissione parlamentare per le questioni regionali

Trattazione in Sede Referente

SEDUTA	ATTIVITA' (ESITO)	
Commissione 12^ Igiene e sanita' in sede referente		
Seduta pom. n.81 31 Luglio 2002	Discusso congiuntamente: S.58, S.112, S.197, S.282, S.501, S.961, S.1264, S.1313, S.1514, S.1521	
Seduta pom. n.97 4 Febbraio 2003	Discusso congiuntamente: S.58, S.112, S.197, S.282, S.501, S.961, S.1264, S.1313, S.1514, S.1521, S.1715, S.1837	
Seduta pom. n.98 11 Febbraio 2003		
Seduta ant. n.99 13 Febbraio 2003	Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 21 Febbraio 2003 per l'ora 13:00	
Seduta pom. n.101 19 Febbraio 2003	Discusso congiuntamente: S.58, S.112, S.197, S.282, S.501, S.961, S.1264, S.1313, S.1514, S.1521, S.1715, S.1837, S.2004 Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 26 Febbraio 2003 per l'ora 18:00	
Seduta ant. n.102 20 Febbraio 2003		
Seduta pom. n.103 25 Febbraio 2003	Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 27 Febbraio 2003 per l'ora 12:00	
Seduta ant. n.104 27 Febbraio 2003	Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 3 Marzo 2003 per l'ora 19:00	
Seduta pom. n.105 11 Marzo 2003		
Seduta ant. n.106 13 Marzo 2003		
Seduta pom. n.107 18 Marzo 2003		
Seduta ant. n.108 20 Marzo 2003		
Seduta pom. n.109 25 Marzo 2003		
Seduta pom. n.115 2 Aprile 2003		
Seduta ant. n.116 3 Aprile 2003		
Seduta pom. n.117 8 Aprile 2003		
Seduta pom. n.118 9 Aprile 2003		
Seduta ant. n.119 10 Aprile 2003		
Seduta ant. n.121 16 Aprile 2003		
Seduta pom. n.123 6 Maggio 2003		
Seduta ant. n.126 8 Maggio 2003		

Seduta pom. n.128 14 Maggio 2003	
Seduta ant. n.129 15 Maggio 2003	
Seduta ant. n.132 29 Maggio 2003	
Seduta pom. n.133 3 Giugno 2003	
Seduta pom. n.135 4 Giugno 2003	
Seduta pom. n.136 10 Giugno 2003	
Seduta ant. n.137 11 Giugno 2003	
Seduta pom. n.138 11 Giugno 2003	
Seduta pom. n.139 17 Giugno 2003	
Seduta ant. n.140 18 Giugno 2003	
Seduta pom. n.141 18 Giugno 2003	
Seduta ant. n.142 19 Giugno 2003	
Seduta pom. n.143 24 Giugno 2003	
Seduta ant. n.144 25 Giugno 2003	
Seduta pom. n.145 25 Giugno 2003	
Seduta ant. n.146 2 Luglio 2003	
Seduta pom. n.147 2 Luglio 2003	
Seduta pom. n.149 9 Luglio 2003	Esito: concluso l'esame

Trattazione in Sede Consultiva

SEDUTA	ATTIVITA' (ESITO)	
Commissione 1^ Affari Costituzionali		
Seduta n.111 18 Febbraio 2003 sottocommissione.	Esito: non ostativo Discusso congiuntamente: S.58, S.112, S.197, S.282, S.501, S.961, S.1264, S.1313, S.1514, S.1521, S.1715, S.1837, S.2004 Parere destinato alla commissione 12^ Igiene e sanita'	
Seduta n.116 12 Marzo 2003 sottocommissione.	Esito: non ostativo Parere su emendamenti Discusso singolarmente	
Seduta n.116 12 Marzo 2003 sottocommissione.	Esito: fav. con osservazioni Parere su emendamenti	
Seduta n.145 23 Settembre 2003 sottocommissione.	Esito: non ostativo Parere su emendamenti Parere destinato all'Aula	
	Commissione 2^ Giustizia	
Seduta n.60 11 Marzo 2003 sottocommissione.	Esito: rimesso alla commissione Discusso congiuntamente S.58, S.112, S.197, S.282, S.501, S.961, S.1264, S.1313, S.1514, S.1521, S.1715, S.1837, S.2004 Parere destinato alla commissione 12^ Igiene e sanita'	
Seduta nott. n.193 11 Marzo 2003	Esito: esame e rinvio	
Seduta nott. n.195 12 Marzo 2003	Esito: fav. con osservazioni	
	Commissione 5 [^] Bilancio	
Seduta n.171 11 Marzo 2003 sottocommissione.	Esito: esame e rinvio Parere destinato alla commissione 12^ Igiene e sanita'	
Seduta n.171 11 Marzo 2003 sottocommissione.	Esito: esame e rinvio Parere su emendamenti	
Seduta n.172 12 Marzo 2003 sottocommissione.	Esito: favorevole con osserv. e cond. costituz. art. 81	
Seduta n.172 12 Marzo 2003 sottocommissione.	Esito: esame e rinvio Parere su emendamenti	
Seduta n.172 12 Marzo 2003 sottocommissione.	Esito: parte favorevole parte contrario Parere su emendamenti costituz. art. 81	
Seduta n.173 13 Marzo 2003 sottocommissione.	Esito: contrario Parere su emendamenti costituz. art. 81	
Seduta n.237 23 Settembre 2003 sottocommissione.	Esito: favorevole con osserv. e cond. Parere su nuovo testo costituz. art. 81 Nota: sul testo unificato proposto dalla Commissione Parere destinato all'Aula	

Seduta n.237 23 Settembre 2003 sottocommissione.	Esito: fav. con osservazioni Parere su emendamenti
Seduta n.237 23 Settembre 2003 sottocommissione.	Esito: parte favorevole parte contrario Parere su emendamenti
Seduta n.237 23 Settembre 2003 sottocommissione.	Esito: contrario Parere su emendamenti costituz. art. 81
Seduta n.237 23 Settembre 2003 sottocommissione.	Esito: fav. subordinato a emendamenti Parere su emendamenti costituz. art. 81
Commissione 7^ Istruzione pubblica, beni culturali	
Seduta n.31 10 Luglio 2002 sottocommissione.	Esito: rinvio Parere destinato alla commissione 12^ Igiene e sanita'

Trattazione in Assemblea

SEDUTA	ATTIVITA' (ESITO)
Seduta ant. n.461 24 Settembre 2003	Discusso congiuntamente: S.58, S.112, S.197, S.282, S.501, S.961, S.1264, S.1313, S.1514, S.1521, S.1715, S.1837, S.2004 <u>Discussione generale</u> II relatore svolge relazione orale
Seduta pom. n.462 24 Settembre 2003	Eventi procedurali Respinta questione sospensiva
Seduta pom. n.462 24 Settembre 2003	Discussione generale
Seduta ant. n.463 25 Settembre 2003	Discussione generale
Seduta pom. n.466 30 Settembre 2003	Discussione generale
Seduta ant. n.467 1 Ottobre 2003	Discussione generale Conclusa discussione generale.
Seduta pom. n.468 1 Ottobre 2003	Eventi procedurali
Seduta pom. n.468 1 Ottobre 2003	Trattazione articoli
Seduta ant. n.469 2 Ottobre 2003	Eventi procedurali Ritirato OdG di non passaggio all'esame degli articoli.
Seduta ant. n.499 3 Dicembre 2003	Trattazione articoli Esaminati gli articoli 1 (approvato);respinti emendamenti
Seduta pom. n.500 3 Dicembre 2003	Trattazione articoli Esaminati gli articoli 2; emendamenti: respinti e accantonati
Seduta ant. n.501 4 Dicembre 2003	Trattazione articoli Esaminati gli articoli 2(accantonato),3(appr.); respinti emend.
Seduta ant. n.504 10 Dicembre 2003	Trattazione articoli Esaminati gli articoli 4- 5(respinti emend.),accolto odgG5.100
Seduta pom. n.505 10 Dicembre 2003	Trattazione articoli Esaminati gli articoli 6-18 (emendati: 2 ,11 e 18); accolti odg
Seduta ant. n.506 11 Dicembre 2003	Esito: approvato con modificazioni (assorbe: S.58, S.112, S.197, S.282, S.501, S.961, S.1264, S.1313, S.1514, S.1521, S.1715, S.1837, S.2004) Dichiarazione di voto e votazione finale Votazione nominale a scrutinio simultaneo favorevoli 169, contrari 92, astenuti 5. Effettuato coordinamento.

XIV Legislatura

A cura dell'Archivio Legislativo

Atto CAMERA 47-B

(47-147-156-195-406-562-639-676-762-1021-1775-1869-2042-2162-2465-2492-B)

Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

Testi disponibili: Testo DDL 47-B

10 Febbraio 2004: approvato definitivamente, non ancora pubblicato

Iter: C. 47-B approvato definitivamente, non ancora pubblicato 10 Febbraio 2004

Iniziativa: On. Giancarlo Giorgetti (Lega Nord Padania)

Relatori: Alla Commissione nominato in data 13 Gennaio 2004 On. Dorina Bianchi (UDC).

All'Assemblea di maggioranza nominato in data 15 Gennaio 2004 On. Dorina Bianchi

(UDC), deliberata richiesta autorizzazione relazione orale.

Assegnazione: Assegnato alla 12[^] Affari sociali in sede *referente* in data 12 Dicembre 2003.

Assegnazione annunciata nella seduta n.400 del 12 Dicembre 2003.

Pareri della 1[^] Affari costituzionali; 5[^] Bilancio, tesoro e programmazione

Trattazione in Sede Referente

SEDUTA	ATTIVITA' (ESITO)	
	Commissione 12^ Affari sociali in sede referente	
Seduta ant. 13 Gennaio 2004		
Seduta pom. 14 Gennaio 2004		
Seduta ant. 15 Gennaio 2004	Esito: concluso l'esame	

Trattazione in Sede Consultiva

SEDUTA	ATTIVITA' (ESITO)		
	Commissione 1^ Affari costituzionali		
Seduta 13 Gennaio 2004	Esito: favorevole Parere destinato alla commissione 12^ Affari sociali		
Seduta 20 Gennaio 2004	Esito: non ostativo Parere su emendamenti Parere destinato all'Aula		
Co	Commissione 5 [^] Bilancio, tesoro e programmazione		
Seduta 13 Gennaio 2004	Esito: favorevole Parere destinato alla commissione 12^ Affari sociali		
Seduta 20 Gennaio 2004	Esito: favorevole Parere su nuovo testo Parere destinato all'Aula		
Seduta 20 Gennaio 2004	Esito: parte favorevole parte contrario Parere su emendamenti		

Trattazione in Assemblea

SEDUTA	ATTIVITA' (ESITO)
Seduta pom. n.408 19 Gennaio 2004	Discussione generale Il relatore svolge relazione orale Conclusa discussione generale.
Seduta ant. n.409 20 Gennaio 2004	Trattazione articoli Esaminati gli articoli 2
Seduta ant. n.421 10 Febbraio 2004	Trattazione articoli Esaminati gli articoli 2, 11 e 18; emendamenti e odg
Seduta ant. n.421 10 Febbraio 2004	Esito: approvato definitivamente Dichiarazione di voto e votazione finale Votazione segreta favorevoli 277, contrari 222, astenuti 3.

Legge 19 febbraio 2004, n. 40

"Norme in materia di procreazione medicalmente assistita"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004

CAPO I PRINCÌPI GENERALI

ART. 1. (Finalità).

- 1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.
- 2. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità.

ART. 2. (Interventi contro la sterilità e la infertilità).

- 1. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, può promuovere ricerche sulle cause patologiche, psicologiche, ambientali e sociali dei fenomeni della sterilità e della infertilità e favorire gli interventi necessari per rimuoverle nonché per ridurne l'incidenza, può incentivare gli studi e le ricerche sulle tecniche di crioconservazione dei gameti e può altresí promuovere campagne di informazione e di prevenzione dei fenomeni della sterilità e della infertilità.
- 2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di 2 milioni di euro a decorrere dal 2004.
- 3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3. (Modifica alla legge 29 luglio 1975, n. 405).

1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

"d-bis) l'informazione e l'assistenza riguardo ai problemi della sterilità e della infertilità umana, nonché alle tecniche di procreazione medicalmente assistita;

d-ter) l'informazione sulle procedure per l'adozione e l'affidamento familiare".

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO II ACCESSO ALLE TECNICHE

ART. 4.

(Accesso alle tecniche).

- 1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico.
- 2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in base ai seguenti princípi:
- a) gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della minore invasività;
- b) consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 6.
- 3. È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.

ART. 5.

(Requisiti soggettivi).

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.

ART. 6.

(Consenso informato).

- 1. Per le finalità indicate dal comma 3, prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico informa in maniera dettagliata i soggetti di cui all'articolo 5 sui metodi, sui problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro. Alla coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, come alternativa alla procreazione medicalmente assistita. Le informazioni di cui al presente comma e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna e dell'uomo devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire il formarsi di una volontà consapevole e consapevolmente espressa.
- 2. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi economici dell'intera procedura qualora si tratti di strutture private autorizzate.

- 3. La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura, secondo modalità definite con decreto dei Ministri della giustizia e della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tra la manifestazione della volontà e l'applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell'ovulo.
- 4. Fatti salvi i requisiti previsti dalla presente legge, il medico responsabile della struttura può decidere di non procedere alla procreazione medicalmente assistita, esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario. In tale caso deve fornire alla coppia motivazione scritta di tale decisione.
- 5. Ai richiedenti, al momento di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, devono essere esplicitate con chiarezza e mediante sottoscrizione le conseguenze giuridiche di cui all'articolo 8 e all'articolo 9 della presente legge.

ART. 7. (Linee guida).

- 1. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.
- 2. Le linee guida di cui al comma 1 sono vincolanti per tutte le strutture autorizzate.
- 3. Le linee guida sono aggiornate periodicamente, almeno ogni tre anni, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica, con le medesime procedure di cui al comma 1.

CAPO III DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DEL NASCITURO

ART. 8.

(Stato giuridico del nato).

1. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6.

ART. 9.

(Divieto del disconoscimento della paternità e dell'anonimato della madre).

- 1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice.
- 2. La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

3. In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi.

CAPO IV REGOLAMENTAZIONE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE ALL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA

ART. 10.

(Strutture autorizzate).

- 1. Gli interventi di procreazione medicalmente assistita sono realizzati nelle strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e iscritte al registro di cui all'articolo 11.
- 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono con proprio atto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:
- a) i requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture;
- b) le caratteristiche del personale delle strutture;
- c) i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse;
- *d*) i criteri per lo svolgimento dei controlli sul rispetto delle disposizioni della presente legge e sul permanere dei requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture.

ART. 11. (Registro).

- 1. È istituito, con decreto del Ministro della salute, presso l'Istituto superiore di sanità, il registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, degli embrioni formati e dei nati a seguito dell'applicazione delle tecniche medesime.
- 2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è obbligatoria.
- 3. L'Istituto superiore di sanità raccoglie e diffonde, in collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali, le informazioni necessarie al fine di consentire la trasparenza e la pubblicità delle tecniche di procreazione medicalmente assistita adottate e dei risultati conseguiti.
- 4. L'Istituto superiore di sanità raccoglie le istanze, le informazioni, i suggerimenti, le proposte delle società scientifiche e degli utenti riguardanti la procreazione medicalmente assistita.
- 5. Le strutture di cui al presente articolo sono tenute a fornire agli osservatori epidemiologici regionali e all'Istituto superiore di sanità i dati necessari per le finalità indicate dall'articolo 15 nonché ogni altra informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di controllo e di ispezione da parte delle autorità competenti.
- 6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nella misura massima di 154.937 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO V DIVIETI E SANZIONI

ART. 12. (Divieti generali e sanzioni).

- 1. Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro.
- 2. Chiunque a qualsiasi titolo, in violazione dell'articolo 5, applica tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie i cui componenti non siano entrambi viventi o uno dei cui componenti sia minorenne ovvero che siano composte da soggetti dello stesso sesso o non coniugati o non conviventi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro.
- 3. Per l'accertamento dei requisiti di cui al comma 2 il medico si avvale di una dichiarazione sottoscritta dai soggetti richiedenti. In caso di dichiarazioni mendaci si applica l'articolo 76, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- 4. Chiunque applica tecniche di procreazione medicalmente assistita senza avere raccolto il consenso secondo le modalità di cui all'articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
- 5. Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche di procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 10 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 300.000 euro.
- 6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro.
- 7. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto, è punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Il medico è punito, altresí, con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.
- 8. Non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.
- 9. È disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 7.

10. L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 10 alla struttura al cui interno è eseguita una delle pratiche vietate ai sensi del presente articolo è sospesa per un anno. Nell'ipotesi di più violazioni dei divieti di cui al presente articolo o di recidiva l'autorizzazione può essere revocata.

CAPO VI MISURE DI TUTELA DELL'EMBRIONE

ART. 13.

(Sperimentazione sugli embrioni umani).

- 1. È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano.
- 2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative.
- 3. Sono, comunque, vietati:
- a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla presente legge;
- b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo;
- c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca;
- d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere.
- 4. La violazione dei divieti di cui al comma 1 è punita con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro. In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 3 la pena è aumentata. Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste dal comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.
- 5. È disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo.

ART. 14.

(Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni).

- 1. È vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
- 2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a

quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre.

- 3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.
- 4. Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente assistita è vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
- 5. I soggetti di cui all'articolo 5 sono informati sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell'utero.
- 6. La violazione di uno dei divieti e degli obblighi di cui ai commi precedenti è punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro.
- 7. È disposta la sospensione fino ad un anno dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno dei reati di cui al presente articolo.
- 8. È consentita la crioconservazione dei gameti maschile e femminile, previo consenso informato e scritto.
- 9. La violazione delle disposizioni di cui al comma 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 15. (Relazione al Parlamento).

- 1. L'Istituto superiore di sanità predispone, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una relazione annuale per il Ministro della salute in base ai dati raccolti ai sensi dell'articolo 11, comma 5, sull'attività delle strutture autorizzate, con particolare riferimento alla valutazione epidemiologica delle tecniche e degli interventi effettuati.
- 2. Il Ministro della salute, sulla base dei dati indicati al comma 1, presenta entro il 30 giugno di ogni anno una relazione al Parlamento sull'attuazione della presente legge.

ART. 16. (Obiezione di coscienza).

1. Il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure per l'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita disciplinate dalla presente legge quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge al direttore dell'azienda unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, nel caso di personale dipendente, al direttore sanitario, nel caso di personale dipendente da strutture private autorizzate o accreditate.

- 2. L'obiezione può essere sempre revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al comma 1, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione agli organismi di cui al comma 1.
- 3. L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificatamente e necessariamente dirette a determinare l'intervento di procreazione medicalmente assistita e non dall'assistenza antecedente e conseguente l'intervento.

ART. 17. (Disposizioni transitorie).

- 1. Le strutture e i centri iscritti nell'elenco predisposto presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi dell'ordinanza del Ministro della sanità del 5 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 1997, sono autorizzati ad applicare le tecniche di procreazione medicalmente assistita, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, fino al nono mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
- 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture e i centri di cui al comma 1 trasmettono al Ministero della salute un elenco contenente l'indicazione numerica degli embrioni prodotti a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita nel periodo precedente la data di entrata in vigore della presente legge, nonché, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela della riservatezza dei dati personali, l'indicazione nominativa di coloro che hanno fatto ricorso alle tecniche medesime a seguito delle quali sono stati formati gli embrioni. La violazione della disposizione del presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 50.000 euro.
- 3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, le modalità e i termini di conservazione degli embrioni di cui al comma 2.

ART. 18.

(Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita).

- 1. Al fine di favorire l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita da parte dei soggetti di cui all'articolo 5, presso il Ministero della salute è istituito il Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
- 2. Per la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 6,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.
- 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.